



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità Dell'aria, Rumore Ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1852/2017 del 02/03/2017

Prot. n.53329/2017 del 02/03/2017
Fasc.9.3 / 2015 / 754

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città

metropolitana di Milano".

Preso atto che l'Impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18 nel comune di Milano ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e per comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico al SUAP di Milano, trasmessa telematicamente in data 24/12/2015 (prot.320324) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Dato atto che in data 3/05/2016 con prot. CMMI n. 94445 il Comune di Milano - Settore Pianificazione Urbanistica generale ha trasmesso comunicazione relativa alla Destinazione Urbanistica, vincolante ai fini dell'adozione del Autorizzazione Unica Ambientale.

Dato atto inoltre che in data 18/01/2016 con prot. CMMI n. 9769 la Città metropolitana di Milano ha richiesto all'impresa istante, tramite il SUAP competente, integrazioni documentali pervenute in data 20/04/2016 con prot. CMMI n. 86447 e 86490 e in data 12/10/2016 con prot. CMMI n.237209.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 23/02/2017 prot. CMMI n. 47704 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti nota prot. CMMI n. 47702 del 23/02/2017, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare e alla "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- in data 29/09/2016 con comunicazione prot. CMMi n. 224993, il Servizio Inquinamento atmosferico - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. n.224986 del 29/09/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

- con nota prot. n.12363 del 20/01/2016, il Servizio acque reflue - Settore Risorse Idriche e Attività estrattive ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria contenente i riferimenti tecnici e normativi nonché le relative prescrizioni generali e specifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € **176.860,72.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa **Co.r.met S.r.l.** deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano

per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 3.680 mc di rifiuti non pericolosi	€ 64.996,16.= (*)
Recupero [R3, R4, R5] di 157.700 t/a, rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 176.860,72.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano e relative modifiche e integrazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n. 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell' articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i titoli di diretta competenza e di proporre al SUAP di Milano l'inserimento del presente Atto nel provvedimento di rilascio che dovrà tener conto anche del titolo relativo all'impatto acustico.

AUTORIZZA

ai fini dell'inserimento nel motivato Provvedimento di conclusione del procedimento che verrà adottato dal SUAP del Comune Milano il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, per emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e per scarico delle acque domestiche e meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo all'Impresa Co.r.met S.r.l. con sede legale in via Campazzino n. 55/E nel comune di Milano ed insediamento in via Cascina Belcasule n. 16/18, alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota per gestione rifiuti prot. CMMI n. 47702 del 23/02/2017, unita all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 e alla "planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti", alla nota per emissioni in atmosfera prot. n.224986 del 29/09/2016 e alla nota per scarico delle acque prot. n.12363 del 20/01/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché alle condizioni e prescrizioni sopraindicate e a quelle sottoriportate:

1) la garanzia finanziaria che l'Impresa Co.R.Met S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € **176.860,72.=**, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 3.680 mc di rifiuti non pericolosi	€ 64.996,16.= (*)
Recupero [R3, R4, R5] di 157.700 t/a, rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 176.860,72.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 3) la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale. Entro 30 giorni dall'eventuale scadenza, revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di verifica positiva della Certificazione EMAS qualora non rinnovata o al venir meno della validità della stessa, l'Impresa dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia finanziaria al valore intero;
- 4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia – Dipartimento competente per territorio.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019)".

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

Fascicolo 9.3\2015\754
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore aria, rumore ed energia
Servizio A.U.A.
c.a. G. Bono

Oggetto: Co.r.met S.r.l. - con sede legale ed insediamento in Milano rispettivamente in Via Campazzino n. 55/e ed in Via Cascina Belcasule n. 16/18, con accesso da Via Ferrai n. 33P01. Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 di R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'Impresa Co.r.met S.r.l. in data 31/10/2018 (prot. n. 0252121) integrata con note del 21/12/2018 (prot. n. 0297124), del 11/01/2019 (prot. n. 0006872), del 06/02/2019 (prot. n. 029877), consistente nella:

- rinuncia all'attività R5 sulla tipologia 7.6 (CER 170302 e 200301) a seguito dell'entrata in vigore del DM 28/03/2018 n. 69. A fronte di tale rinuncia, la quantità ed il volume annui precedentemente autorizzati come massimo annuale trattabile della tipologia 7.6 (20.000 t/a - 20.000 mc/a) verrebbe ad essere in parte "ridistribuita" sulla tipologia 7.3. mentre l'Impresa rinuncia all'eccedenza non ridistribuita. Rimane comunque invariato il volume massimo di rifiuti in stoccaggio temporaneo.
- modifica del layout impiantistico per garantire la nuova viabilità interna all'impianto a fronte della realizzazione del nuovo accesso da Via Virgilio Ferrari (rif. Autorizzazione Paesaggistica Comune di Milano PG 10051/2017 del 10/01/2017; Autorizzazione Paesaggistica Città Metropolitana di Milano R.G. n. 2690/2017 del 27/03/2017; CILA PG 240077/2017 del 24/05/2017) come evidenziato nell'elaborato grafico allegato e conseguente adeguamento delle reti di scarico acque reflue; in relazione a ciò l'Impresa chiede contestualmente di indicare come punto di accesso all'impianto Via Ferrari 33P01
- dismissione VAGLIO REV GSV 35; come già indicato con comunicazione PEC del 19/12/2013, presso l'impianto l'uso di tale attrezzatura era *alternativa* all'utilizzo del VAGLIO SGROSSATORE TEREX FINLAY. La dismissione del REV GSV 35, quindi, non inficia l'esecuzione delle fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate richieste dall'Allegato 1, Sub. 1, tip. 7.1.3 lett. a) del DM 05/02.98 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si rileva, ai sensi della d.g.r. 3827 del 14/07/2015, che la stessa si configura quale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex d.P.R. 59/2013, recante R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017, rilasciata alla Società Co.r.met S.r.l. dal SUAP del Comune di Milano in data 30/3/2017 (protocollo SUAP n. [iride]173810 [prot]2017/129666).

Conseguentemente la Tabella di cui al punto 3. contenuta nell'allegato tecnico datato 12/09/216 (prot. n. 206318) parte integrante dell'AUA R.G. n. 1852/2017 prot. 53329/2017 del 2/03/2017 risulta così modificata:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R3/R13	40	1.000	5.000
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R5/R13	50	4.000	4.000



Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (¹)	t/a (¹)	mc/a (¹)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R4/R13	50	10.000	25.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4/R13	40	700	1.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	20	170	340
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	40	1.000	5.000
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R5/R13	2.000	120000	120000
7.3	Sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti.	101201, 101206, 101208	R5/R13	40	9000	9000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302, 200301	R13	100	5200	5200
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	1.000	67360	67360
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R13	200	47760	47760
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	100	5.000	20.000

(¹) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile

presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

Si rileva che la modifica di cui sopra non comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia fideiussoria prestata ai sensi della d.g.r. 19461/2004.

Ciò premesso si esprime parere favorevole alla presa d'atto della modifica che consiste nella rideterminazione dei quantitativi di rifiuti che é possibile sottoporre a recupero per alcune tipologie, come sopra riportato, nella sostituzione della planimetria dovuta alla contestuale riorganizzazione del sito, e precisamente la Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria con rappresentati i macchinari e le aree di gestione rifiuti" dis. 03265021 dell'08/02/2016" con quella identificata come Tavola n. 1 avente oggetto "Planimetria con rappresentati le aree di gestione rifiuti, la rete di scarico acque ed i punti di emissione in atmosfera" dis. 19-00655 di gennaio 2019 unita alla presente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore rifiuti e bonifiche

V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Elena Airaghi, tel: 02 7740.3908, email: el.airaghi@cittametropolitana.mi.it